

STATUTO

SINPE – Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita la Società Scientifica denominata
"SINPE - Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo"
con sede legale attualmente in Roma, Piazzale Clodio n. 22.

Tale denominazione associativa sostituisce sia la precedente di "Gruppo Aperto per lo studio dell'Alimentazione Parenterale ed Enterale" (GASAPE), nato come gruppo di Studio della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), sia quella di Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale. La SINPE può promuovere e partecipare a Federazioni di Società Scientifiche e Associazioni dell'Area della Nutrizione.

La Società non ha scopo di lucro.

Articolo 2 - Componenti

La Società riunisce studiosi, esperti e professionisti della nutrizione clinica, artificiale (enterale e parenterale) e del metabolismo nei loro vari aspetti.

La Società non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli Soci e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

La SINPE e i suoi legali rappresentanti, svolgono le attività dirette al perseguimento dello scopo della Società in condizioni di completa autonomia e indipendenza, non esercitando attività di carattere imprenditoriale né partecipando ad esse, fatta eccezione per le attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

Articolo 3 - Scopo

La Società ha lo scopo di favorire l'approfondimento interdisciplinare degli studi sulla nutrizione clinica e artificiale, sul metabolismo e la divulgazione delle relative conoscenze e tecniche.

A questo scopo può avvalersi di una o più riviste specializzate, di gruppi di studio o di commissioni costituiti nel proprio ambito e di ogni altra persona o strumento ritenuto utile allo scopo; a tal fine collabora con Enti, Istituzioni, Università. La Società promuove la formazione e l'Educazione Continua in Medicina (ECM) sulla nutrizione clinica e artificiale e dei problemi metabolici connessi.

L'attività condotta dalla Società, avente lo scopo di scoprire, interpretare e revisionare fatti, eventi, comportamenti e teorie, relativi alla nutrizione clinica e artificiale e al metabolismo in generale, nonché i risultati delle ricerche ad essi riconducibili sono pubblicati, a cura del Consiglio Direttivo, anche sul sito internet della Società. È preciso obbligo del Consiglio Direttivo in tal senso procedere al costante aggiornamento del sito internet della Società.

Articolo 4 - Soci

Possono essere Soci della SINPE persone fisiche o giuridiche ed enti con finalità affini a quelle della Società.

Articolo 5 - Tipologie di Soci

I Soci si distinguono in Ordinari, Straordinari, Collettivi e Onorari.

Possono essere Soci Ordinari Medici, Farmacisti, Infermieri e Dietisti.

Possono essere Soci Straordinari gli altri professionisti interessati alle problematiche della nutrizione clinica e artificiale e del metabolismo.

Possono essere Soci Collettivi associazioni culturali, enti pubblici, ditte commerciali, società di servizi. Il Socio Collettivo (rappresentato da un delegato il cui nominativo dovrà essere comunicato

all'atto della presentazione della domanda di ammissione) gode degli stessi diritti del Socio Ordinario.

Possono essere Soci Onorari solo persone fisiche, di qualunque cittadinanza, scelte per elevati meriti scientifici o per particolari benemeritenze verso la Società. La loro nomina è a vita, salvo esplicita rinuncia. I Soci Onorari sono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati dall'Assemblea Generale. Essi hanno gli stessi diritti del Socio Ordinario. I Presidenti della Società, al termine del loro mandato, diventano Soci Onorari di diritto.

Possono essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alle specifiche categorie professionali sopra citate ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività che la Società rappresenta.

Delle varie categorie di Soci e dei nominativi dei loro componenti, il Consiglio Direttivo tiene apposito Libro dei Soci.

Articolo 6 - Procedimento di ammissione

I Soci Ordinari e Straordinari possono iscriversi alla Società attraverso la Segreteria Organizzativa ed il sito internet societario.

Il Consiglio Direttivo vaglierà periodicamente le nuove richieste d'iscrizione a Socio Ordinario, Socio Straordinario o Collettivo e delibererà l'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e appartenenti alle categorie professionali o al settore specialistico in cui opera la Società, operanti nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero-professionale ovvero che esercitano attività lavorativa nel settore che la Società rappresenta.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare la propria deliberazione all'interessato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, procedendo alternativamente all'iscrizione del richiedente nel Libro dei Soci (anche su supporto telematico) ovvero motivando la deliberazione di rigetto.

Articolo 7 - Mantenimento della qualifica di Socio

L'appartenenza alla Società è subordinata, ad eccezione dei Soci Onorari, al pagamento della quota associativa annuale, la cui entità è proposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea Generale.

I Soci che non versano la quota per un periodo di 2 (due) anni automaticamente decadono.

La qualifica di Socio, di qualunque tipo essa sia, non è trasferibile ad altro soggetto.

Articolo 8 - Organi della Società

Gli organi della Società sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Comitato dei Garanti;
- il Comitato Scientifico;
- l'Assemblea Generale.

È espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da 5 (cinque) Consiglieri eletti tra i Medici, 1 (uno) Consigliere eletto tra i Farmacisti, 1 (uno) Consigliere eletto tra gli Infermieri, 1 (uno) Consigliere eletto tra i Dietisti.

L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata in modo telematico attraverso il sito internet societario in occasione del congresso nazionale o della riunione monotematica in cui è previsto il rinnovo e secondo specifico regolamento.

Ogni carica elettiva o incarico organizzativo societario è incompatibile con ogni carica o incarico

organizzativo in altre società scientifiche nazionali a tematica nutrizionale, nonché con la candidatura a cariche ed incarichi nelle medesime.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni, fatte salve le possibili eccezioni dovute a necessari spostamenti delle date del congresso nazionale o della riunione monotematica nell'anno delle elezioni.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- programma l'attività della Società;
- propone e coordina i gruppi di lavoro e di studio;
- propone le modifiche dello statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale e ne cura successivamente la divulgazione; le proposte di modifica dello statuto sono prese in considerazione se sottoposte al Consiglio da almeno 1/5 dei Soci Ordinari, almeno 2 (due) mesi prima della data in cui si terrà l'Assemblea Generale;
- fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale;
- esamina i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- propone alla ratifica dell'Assemblea Generale l'ammissione dei nuovi Soci Onorari;
- nomina i Delegati Regionali ed i Coordinatori Didattici, nonché i Delegati della SINPE presso altre Società, enti italiani o stranieri;
- nomina il Direttore della rivista della Società/Rappresentante della Società presso la Rivista di riferimento societaria ed approva i membri del Comitato Redazionale su proposta del Direttore;
- redige o modifica i regolamenti esecutivi, le procedure operative e provvede alla loro divulgazione e ne controlla l'esecuzione.

Il Presidente, nominato ai sensi del presente statuto, convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i consiglieri e agli altri aventi diritto di assistere a norma del presente statuto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza semplice dei consiglieri presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Vicepresidente supplisce al Presidente in caso di sua assenza o impedimento; il consigliere anziano (in termini d'iscrizione alla Società) supplisce al Segretario in caso di assenza o impedimento.

Se un consigliere rinuncia o è impossibilitato a ricoprire la carica, gli subentra il primo dei non eletti della stessa categoria e in caso di parità di voti, il più anziano in termini d'iscrizione alla Società e, successivamente, anagrafica.

In mancanza di Soci eletti il posto rimane vacante fino alle successive elezioni, a condizione che il Consiglio Direttivo rimanga almeno con 5 (cinque) consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere all'interno dei componenti del Consiglio stesso. Il Tesoriere può essere nominato, su

proposta del Presidente, anche tra i Soci non eletti.

Il Consiglio Direttivo uscente partecipa senza diritto di voto alla prima seduta del Consiglio Direttivo entrante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce con il Comitato dei Garanti ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio stesso.

Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente soggetti che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società.

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a dichiarare eventuali conflitti di interesse all'atto della nomina e al momento dell'eventuale insorgenza, con regolazione come norme vigenti.

Articolo 10 – Presidente

Il Presidente è eletto da tutti i Soci Ordinari e Collettivi iscritti alla Società ed in regola con le quote associative da almeno due anni e dai Soci Onorari, tra una rosa di Soci Medici, la cui candidatura sia stata approvata dalla maggioranza dei membri del Comitato dei Garanti.

La carica di Presidente non è rinnovabile nella stessa persona.

Il Presidente ha la rappresentanza della Società a tutti gli effetti. Egli presiede il Consiglio Direttivo, ne organizza l'attività e formula l'ordine del giorno delle riunioni; fa parte di diritto del Comitato dei Garanti; coordina i Delegati Regionali, gli organizzatori locali dei congressi e delle riunioni scientifiche della Società; promuove le iniziative più opportune per il potenziamento della Società; presiede l'Assemblea Generale; ha potere di delega ai membri del Consiglio Direttivo.

Al Presidente si applicano i requisiti di onorabilità stabiliti per i componenti del Consiglio Direttivo nonché la medesima disciplina in materia di conflitto di interessi.

Articolo 11 – Segretario

Il Segretario cura il funzionamento della Segreteria, predispone i documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea Generale, redige i verbali delle sedute. Egli tiene l'archivio di tutti i documenti e informa i Soci di ogni attività della Società.

Articolo 12 – Tesoriere

Il Tesoriere collabora con il Presidente nell'espletamento delle attività amministrative della gestione economico-finanziaria; presenta i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea Generale; ha in consegna il patrimonio della Società e l'amministra secondo le delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 (tre) Soci Ordinari, e dura in carica un quadriennio. Sono nominati membri del Collegio i Soci non eletti alla carica di Consiglieri, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Collegio dei Revisori elegge nel proprio ambito il Presidente dei Revisori, controlla la regolarità degli atti amministrativi della Società, esprime un parere sul bilancio di previsione e convalida il rendiconto finanziario redatto dal Tesoriere ed esaminato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è costituito dai Past President e dal Presidente in carica. Il Comitato dei Garanti si riunisce con il Consiglio Direttivo ogniqualvolta sia ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo; ha le seguenti attribuzioni:

- su richiesta del Consiglio Direttivo, esprime il proprio parere su questioni riguardanti la gestione e l'attività societaria;
- esamina le candidature a Consigliere dei Soci Ordinari senza incarichi societari e ne determina l'ammissibilità in base al regolamento societario;

- esamina le candidature a Presidente e ne determina l'ammissibilità in base al regolamento societario.

Il Presidente uscente assume la carica di Coordinatore del Comitato dei Garanti per il quadriennio successivo; egli è responsabile della comunicazione con il Consiglio Direttivo e del coordinamento dell'attività del Comitato stesso.

Articolo 15 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da nove a tredici Soci Onorari o Soci Ordinari in regola con le quote, nominati dal Consiglio Direttivo come responsabili di aree di ricerca strategiche.

Ad esso spetta il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte, a nome e per conto della Società, e la produzione tecnico-scientifica della stessa, i programmi scientifici degli appuntamenti Nazionali nonché i progetti di Borse di Studio. Tale attività dovrà essere effettuata secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato Scientifico decade con il Consiglio Direttivo che l'ha nominato.

Articolo 16 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è l'organo che assicura a tutti i Soci la massima partecipazione alle attività e alle decisioni della Società ed esercita le proprie attribuzioni nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i Soci nonché di elettività delle cariche sociali.

Essa è formata da tutti i Soci Onorari, Ordinari e Collettivi in regola con la quota associativa annuale.

L'Assemblea si tiene presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia; essa si riunisce in via ordinaria almeno 1 (una) volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta è convocata dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 dei Soci.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea Generale, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i soci siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché le materie poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'Assemblea Generale ordinaria o straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.

I Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea anche per audioconferenza o videoconferenza, o con sistemi telematici, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, dal Tesoriere e da 3 (tre) Soci Ordinari con funzioni di scrutatori, procede alla registrazione dei Soci presenti o rappresentati, alla convalida delle deleghe, dichiara la validità dell'Assemblea e promuove le eventuali votazioni.

Nell'Assemblea Generale hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con la quota associativa annuale.

L'espressione del voto può avvenire in qualsiasi forma, anche per corrispondenza o in via elettronica o telematica.

Ciascun Socio ha un voto.

Ciascun Socio in regola, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio in regola con la quota, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare un solo Socio.

Articolo 17 - Competenze dell'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale:

- a) approva i bilanci preventivo e consuntivo della Società;
- b) delibera sull'esclusione dei Soci;
- c) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- d) approva i regolamenti;
- e) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Società;
- f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza nonché sulle proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.

Articolo 18 – Direttore della Rivista e/o Rappresentante della Società presso la Rivista di riferimento societaria.

Il Direttore della Rivista e/o il Rappresentante della Società presso la Rivista di riferimento societaria partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, su invito da parte del Consiglio Direttivo stesso, anche per i fini di pubblicità dell'attività scientifica della società di cui al precedente articolo 3.

Per il rimborso spese si applica quanto previsto all'articolo 21.

Articolo 19 – Delegati Regionali e Coordinatori Didattici

I Delegati Regionali ed i Coordinatori Didattici sono nominati dal Consiglio Direttivo e svolgono le proprie funzioni secondo quanto stabilito nello specifico regolamento esecutivo.

Le cariche decadono con il Consiglio Direttivo che le ha nominate.

Articolo 20 - Patrimonio della Società

Il patrimonio della Società è composto:

- dalle quote associative nonché dai contributi a qualsiasi titolo effettuati dai Soci in favore della Società;
- dai beni acquistati dalla Società;
- da eventuali lasciti, donazioni e ogni altro provento destinato alla Società.

Il patrimonio della Società, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per il perseguimento dello scopo della Società.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 - Rimborsi spese

Essendo la Società un'istituzione con fini scientifici senza scopo di lucro, nessuna carica sociale è retribuita.

I Soci che ricoprono incarichi societari decadono dall'incarico stesso se risultano morosi riguardo i contributi associativi per due anni consecutivi.

Le spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni dai membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato dei Garanti, dal Direttore della Rivista e/o Rappresentante della Società presso la Rivista di riferimento societaria, dai Delegati Regionali e dai Coordinatori Didattici e del Comitato Scientifico saranno rimborsate dalla Società tramite il Tesoriere purché debitamente documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente.

Articolo 22 - Pubblicità dei bilanci della Società

Il Consiglio Direttivo può assumere a bilancio della Società le spese sostenute per realizzare le finalità della Società.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere alla pubblicazione sul sito internet della Società dei bilanci preventivi e consuntivi nonché degli incarichi retribuiti dalla Società, nelle ipotesi consentite dalla legge.

Articolo 23 - Scioglimento e devoluzione

La Società può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) del Soci aventi diritto di voto. Nel caso la delibera non possa assumersi per mancanza del numero legale, il Consiglio Direttivo indice, non prima di 60 (sessanta) giorni, un'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione, la quale può deliberare sullo scioglimento della Società a maggioranza dei voti dei presenti. L'Assemblea Generale stabilisce a quale fine debba essere destinato il patrimonio della Società dopo lo scioglimento

È in ogni caso fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

All'originale firmato: Ester Giaquinto - Massimo Linares (L.S.)

**Copia conforme all'originale.
Milano,**